REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 53/21 DEL 29.12.2014

Oggetto: **Servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 46/2008. Schema di contratto di servizio tra Regione Autonoma della Sardegna e ARST S.p.A.. Relazione, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17.12.2012, n. 221.**

L'Assessore dei Trasporti ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo del 19.11.1997, n. 422, e dal decreto legislativo del 21.2.2008, n. 46, sono state trasferite alla Regione tutte le funzioni e compiti precedentemente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali.

Successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/16 del 2.3.2010, è stata approvata la bozza di statuto dell'Azienda Unica regionale dei trasporti pubblici ARST ed è stato disposto contestualmente di dare inizio alle procedure di costituzione dell'Azienda medesima, da concludersi entro un anno dall'approvazione della deliberazione, con la fusione tra ARST S.p.A. e ARST Gestione FdS S.r.l..

In data 25.10.2010 si è formalmente concluso il processo di fusione tra le società ARST S.p.A. e ARST Gestione FdS S.r.l., in forza del quale ARST S.p.A. eroga sia servizi di trasporto pubblico locale su gomma sia servizi di trasporto su ferro.

In particolare ARST S.p.A. esercisce per conto della Regione Sardegna il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario che, con riferimento ai dati consolidati del biennio 2012 e 2013, ammonta complessivamente a circa 1.100.000 chilometri, di cui 930.000 treni x km e 170.000 bus x km, lungo le direttrici e secondo i corrispettivi chilometrici per i servizi ferroviari definiti dalla Delib.G.R. n. 44/38 del 14.12.2010.

I corrispettivi chilometrici per i servizi sostitutivi su bus sono erogati in base alla velocità commerciale, come previsto dalla Delib.G.R. n. 44/17 del 6.8.2008.

L'Assessore evidenzia che il contratto di servizio, secondo quanto dispongono l'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché l'art. 24 della L.R. n. 21/2005, rappresenta lo strumento operativo che formalizza gli impegni e gli obblighi tra le parti e che lo stesso deve avere caratteristiche di certezza finanziaria al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico

finanziario dell'impresa che gestisce il servizio.

In particolare l'art. 3 del Regolamento comunitario n. 1370/2007, al paragrafo 1, stabilisce che "l'autorità competente che decide di concedere all'operatore che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell'ambito di un contratto di servizio".

Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale l'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2007, prevede alternativamente: la procedura di gara (art. 5, par. 3), l'affidamento diretto (art. 5, par. 6), l'affidamento "in house" (art. 5, par. 2), e l'affidamento in casi di emergenza (art. 5, par. 5), in quest'ultimo caso per una durata non superiore a due anni.

L'articolo 61 della legge n. 99/2009 dispone che "le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2007".

In particolare l'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento - al quale fa riferimento il sopra citato articolo 61 -, prosegue l'Assessore, disciplina il periodo transitorio e stabilisce che l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma al dettato di cui all'art. 5, a decorrere dal 3 dicembre 2019 e durante il periodo transitorio gli stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente alle modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 5 del Regolamento.

L'Assessore ricorda altresì che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 44/38 del 14.12.2010 ha determinato la metodologia per il calcolo dei costi operativi e dei relativi corrispettivi chilometrici per la quantificazione economica del contratto di servizio di trasporto pubblico locale ferroviario esercito sulla rete di proprietà regionale.

Detto calcolo viene effettuato sia in funzione di voci proprie del costo del servizio sia in funzione di costi legati alla gestione e manutenzione dell'infrastruttura.

A questo proposito l'Assessore sottolinea, viceversa, l'opportunità - anche secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della L.R. n. 21/2005 - di stipulare due differenti contratti, aventi ad oggetto uno la fornitura di servizi di trasporto e l'altro la gestione e manutenzione dell'infrastruttura, ciò al fine di attribuire correttamente i costi tra i vari processi aziendali.

Per raggiungere tale obiettivo si rende necessario acquisire ed analizzare puntualmente i dati economico gestionali dell'Azienda e definire una metodologia di valutazione e assegnazione dei costi, rispettivamente per il servizio di trasporto ferroviario e per la gestione dell'infrastruttura, da

porre alla base della quantificazione delle risorse necessarie per la copertura dei due distinti contratti di cui sopra.

Tuttavia, nelle more della predisposizione della metodologia di valutazione ed assegnazione dei costi e della stipula dei conseguenti contratti, l'Assessore propone - ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Regolamento n. 1370/2007 - di stipulare un unico contratto ponte con ARST S.p.A. per lo svolgimento dei servizi ferroviari per la manutenzione della rete di proprietà della Regione Sardegna, della durata di un anno, a copertura del quale il corrispettivo dovrà essere calcolato ancora con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 44/38 del 14.12.2010.

Per quanto riguarda la durata dell'affidamento da inserire nei futuri contratti per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per la manutenzione e gestione dell'infrastruttura, l'Assessore, in linea con quanto previsto dall'art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e dall'art. 61 della legge n. 99/2009, propone di valutare l'affidamento in house ad ARST S.p.A. per il periodo previsto dalla citata L.R. n. 21/2005 - in linea con il suddetto Regolamento comunitario - condizionandolo all'adozione di un piano di investimenti volto al rinnovo del parco rotabile e all'ultimazione degli interventi di ammodernamento della rete, fondamentale per un complessivo efficientamento dei servizi erogati.

Per quanto sopra detto, l'Assessore dei Trasporti propone l'approvazione dello schema di Contratto ponte ("allegato A"), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'Assessore ricorda, inoltre, che l'art. 34, comma 20 del decreto legge del 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221, prevede che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Pertanto, l'Assessore dei Trasporti propone anche l'approvazione della Relazione prevista dal sopracitato art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, allegata alla presente deliberazione come "allegato B" per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assessore ricorda che secondo quanto previsto dalla L.R. n. 21/2005, art. 25, la Regione stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale e pertanto, nelle more della definizione di un sistema tariffario regionale relativo ai servizi ferroviari, propone di approvare le

tariffe attualmente applicate da ARST S.p.A., che si allegano alla presente deliberazione come "allegato C" per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, in accoglimento di quanto proposto dall'Assessore dei Trasporti, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare l'"allegato A", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente lo schema del contratto ponte tra la Regione Sardegna e ARST S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e per la gestione e manutenzione dell'infrastruttura, dando mandato all'Assessorato dei Trasporti di stipulare il contratto di servizio tra la Regione e ARST S.p.A. per un periodo di un anno, secondo quanto previsto all'art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, con decorrenza 1.1.2015 e per un importo complessivo indicativo di 28 milioni di euro (IVA inclusa);
- di dare mandato all'Assessorato dei Trasporti di analizzare puntualmente i dati economico-gestionali che l'ARST S.p.A. deve trasmettere entro il 28.2.2015 in modo tale da valutare e assegnare i costi, rispettivamente per il servizio di trasporto ferroviario e per la gestione dell'infrastruttura, da porre alla base della quantificazione delle risorse necessarie per la copertura dei due distinti servizi;
- di valutare l'affidamento in house ad ARST S.p.A. per il periodo previsto dalla citata L.R. n. 21/2005 - in linea con il suddetto Regolamento comunitario - condizionandolo all'adozione di un piano di investimenti volto al rinnovo del parco rotabile e all'ultimazione degli interventi di ammodernamento della rete, fondamentale per un complessivo efficientamento dei servizi erogati;
- di approvare l'"allegato B", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente la relazione che dà conto delle ragioni del tipo di affidamento prescelto e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012;
- di approvare le tariffe attualmente applicate da ARST S.p.A., che si allegano alla presente deliberazione come "allegato C" per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru